

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24569 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 08/08/2026

TRIBUTI: avviso di
accertamento emesso
in autotutela –
impugnabilità – per
vizi propri.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8405/2018 R.G. proposto da:
DEL CARLO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio
De Lorenzi del foro di Roma, giusta procura speciale in atti

– *ricorrente* –

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale *pro
tempore*

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 1997/5/2017 della Commissione tributaria
regionale della Toscana, depositata in data 21.9.2017, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza
camerale del 2.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. In data 10 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate di Lucca notificava a
Del Carlo Alessandro, l'atto n. T8KX1C400047/2014, denominato
"annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela", con il
quale disponeva appunto l'annullamento parziale di un precedente
avviso di accertamento, il n. T8K01C402285/2011, relativo all'anno
d'imposta 2007 e notificato in data 9 novembre 2011, con il quale,
mediante accertamento di tipo "sintetico", aveva rideterminato il

reddito Irpef per l'anno di imposta 2007. In relazione a quest'ultimo, l'odierno ricorrente aveva presentato all'Ufficio impositore istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 218/97, istanza che però l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato, in quanto ritenuta tardiva. Contro tale rigetto il ricorrente presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale, con sentenza 159/04/13, depositata il 13 novembre 2013, accolse il ricorso, riconoscendo tempestiva l'istanza presentata e disponendo conseguentemente la rimessione in termini per consentire la riapertura del procedimento di accertamento con adesione, procedura da attuarsi entro i 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima. La suddetta sentenza si era resa definitiva il 12 maggio 2014. Il ricorrente impugnava dunque l'atto di annullamento parziale in autotutela, ritenendone la portata sostitutiva del precedente avviso di accertamento e ne chiedeva l'annullamento.

2. La C.T.P. di Lucca rigettava il ricorso.

3. La C.T.R. della Toscana respingeva l'appello del contribuente, con la seguente motivazione: *"La Commissione, in via preliminare, dispone la revoca dell'ordinanza n 408 del 4/07/2016 in quanto la stessa, quale provvedimento con funzione ordinatoria e non decisoria, non poteva sia disporre l'annullamento dell'istanza di autotutela del 10.04.2014 che rimettere in discussione la pretesa erariale in applicazione del principio della certezza dei rapporti giuridici che non consente di rimettere in discussione atti definitivi (si veda C. Cass. n. 3442/20 15). Nel merito dell'appello il Collegio osserva che, per giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione, il ricorso avverso l'atto di autotutela può essere proposto solo per vizi propri dell'atto, giusto il dettato dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, che testualmente recita che "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri" non essendo consentito al Giudice*

investito dell'opposizione, sconfinare nella sfera delle valutazioni autonome rimesse alla pubblica amministrazione, ponendo nuovamente in discussione l'avviso d'accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo ancor prima che fosse emesso il provvedimento di autotutela parziale."

4. Del Carlo Alessandro propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, affidato a tre motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza.

6. È stata indi fissata l'adunanza camerale del 2.7.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.*», il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto definitivo il primo atto di accertamento e non impugnabile il secondo, in quanto erroneamente qualificato provvedimento di autotutela parziale. Evidenzia, al riguardo, che la Commissione Provinciale di Lucca aveva accolto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione con sentenza n. 159/04/13, depositata il 13 novembre 2013 e non impugnata, riconoscendo al contrario la tempestività dell'istanza presentata e disponendo la rimessione in termini. Precisa di aver presentato dunque all'Ufficio, in data 19 febbraio 2014, una memoria difensiva, fornendo le giustificazioni del caso e chiedendo l'annullamento dell'originario avviso di accertamento n. T8K01C402285/2011, ma l'Agenzia delle Entrate, anziché instaurare il contraddittorio, teneva (seppur marginalmente) conto della memoria difensiva ed emetteva un nuovo avviso di accertamento, rideterminando la pretesa erariale con una "*nuova*" motivazione, determinando il nuovo imponibile e mettendo a confronto i nuovi

importi con quelli risultanti nel precedente atto notificato sulla base della nuova valutazione. Trattavasi, pertanto, secondo il ricorrente, di un vero e proprio nuovo atto impositivo, che modificava e sostituiva il precedente notificato nel 2011, sicché il ricorso avverso quest'ultimo doveva essere ritenuto ammissibile ed esaminato nel merito.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per "omessa pronuncia" (art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.); Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 36. comma 2, n. 4, e 61 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del c.p.c.), assume che la sentenza è viziata per difetto di motivazione sul motivo di gravame con il quale aveva dedotto sia la non tassatività dell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, sia il fatto che il provvedimento del 2014 doveva considerarsi un vero e proprio nuovo atto impositivo, emesso in sostituzione del precedente notificato nel 2011. La Commissione Tributaria Regionale ometteva qualsiasi riferimento in motivazione sulle specifiche eccezioni sollevate dal contribuente nei primi due motivi di appello, nonostante la rilevanza delle stesse, non esponendo ovviamente neppure le ragioni per le quali tali eccezioni dovevano considerarsi eventualmente infondate.

3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta l'«Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.). Violazione dell'art. 2909 c.c. (art. 360. n. 3. c.p.c.)», per non avere la C.T.R. tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 159/04/13. Così statuendo, il Collegio di appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo, ovvero il contenuto della predetta sentenza n. 159/04/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, depositata il 13 novembre 2013 e

passata in giudicato, la quale aveva riconosciuto come tempestiva l'istanza di accertamento con adesione a seguito della ricezione del primo avviso di accertamento, disponendo la rimessione in termini per consentire la riapertura del procedimento di accertamento con adesione, procedura da attuarsi entro i 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.

4. Partendo per ragioni logico giuridiche dall'esame del secondo motivo, esso si rivela infondato.

4.1. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice comporti l'implicito rigetto delle questioni non espressamente trattate, presupponendo come suo necessario antecedente logico-giuridico il riconoscimento della loro irrilevanza o infondatezza (cfr. Cass. n. 12131/2023, Cass. n. 24667/2021, Cass. n. 7662/2020). Alla luce del richiamato insegnamento nomofilattico, va esclusa la sussistenza del dedotto «*error in procedendo*», in quanto, avendo la Commissione regionale respinto *in toto* l'appello proposto dal contribuente, deve ritenersi che la valutazione di infondatezza della doglianza di cui si discetta sia implicitamente contenuta nel «*decisum*». Il giudice del gravame ha infatti ritenuto che l'atto impugnato avesse natura di provvedimento emesso in autotutela, non impugnabile se non per vizi propri, con ciò disattendendo implicitamente la tesi circa la sua natura sostitutiva del precedente avviso di accertamento.

5. Anche il primo motivo è infondato.

5.1. L'istituto dell'accertamento con adesione è disciplinato dall'art. 6 del *D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218* (riformulazione del vecchio art. 1 della L. 212/2000). In particolare, il comma 3 dell'art. 6 stabilisce che, a seguito della presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente, il termine per l'impugnazione dell'avviso di

accertamento e il termine di pagamento dell'IVA accertata sono sospesi per 90 giorni. La procedura può essere avviata dall'Ufficio ovvero dal contribuente, con istanza in carta libera, nel caso in esame entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

5.2. Questa Corte ha più volte ribadito il carattere automatico e oggettivo della sospensione ex art.6 D.lgs. n. 218/97. Nella pronuncia n. 22185/2022 è stato chiarito che i 90 giorni di sospensione valgono "sempre" dopo l'istanza, fino a formale rinuncia. Più di recente, con ord. n. 23828/2025, questa Corte ha affermato che la mancata comparizione del contribuente all'invito dell'Ufficio non interrompe la sospensione. Se il contribuente e l'ufficio non raggiungono un accordo, o l'istanza viene respinta, l'avviso di accertamento resta valido.

5.3. È stato inoltre chiarito che la convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione costituisce per l'Ufficio una facoltà e non un obbligo, in ogni caso non un adempimento imposto a pena di invalidità del provvedimento impositivo (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28051 del 30/12/2009, Rv. 611179-01; n. 15170 del 2006 Rv. 592109-01, Cass. 31472/2019). Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di accertamento con adesione, hanno infatti chiarito che la mancata convocazione del contribuente non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 3676 del 17/02/2010, Rv. 611633).

5.4. È stato altresì precisato che la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi della relativa procedura, sterilizza il termine d'impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, secondo un meccanismo non dissimile dal silenzio-rifiuto,

cui va ricondotto l'inutile spirare del termine dalla presentazione dell'istanza, senza che l'Ufficio abbia risposto. (Cass. n. 13172/2019).

5.5. In altre parole, in tema di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la presentazione dell'istanza di definizione, così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura, non toglie efficacia all'accertamento, ma sterilizza per novanta giorni il termine d'impugnazione, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'avviso di accertamento, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poiché, a norma degli articoli 6 e 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, soltanto all'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia (Cass. n. 3368 del 2012), secondo un meccanismo non dissimile da quello per il normale consolidamento del silenzio-rifiuto (art. 2 legge n. 241 del 1990; art. 21 proc. trib.), il che rende coerente con l'ordinamento generale considerare tacitamente rigettata l'istanza di accertamento con adesione, una volta che sia spirato quel termine dalla presentazione della istanza senza che l'Ufficio abbia risposto (Cass. n. 993 del 21 gennaio 2015; Cass. n. 15401 del 21 giugno 2017). Se non interviene la definizione dell'avviso di accertamento, l'omessa convocazione del contribuente non può impedire che l'atto impositivo divenga definitivo, se non impugnato entro il termine di legge, che decorre dalla data di cessazione del periodo di sospensione di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997. Quest'ultimo termine, infatti, è volto a garantire uno *spatium deliberandi* in vista dell'accertamento con adesione (Cass. n. 16347 del 28/6/2013), sicché, decorso lo stesso senza che sia stata definita la composizione bonaria, riprende a decorrere il termine per l'impugnazione sospeso dalla presentazione dell'istanza, senza che la mancata definizione della stessa ne comporti un'ulteriore sospensione *sine die* (Cass. n. 13172/2019).

5.6. Di conseguenza, allo scadere dei 90 giorni scattano nuovamente i termini ordinari: il contribuente ha ancora il termine ordinario di sessanta giorni (rispetto alla notifica), da cui però va detratto il periodo già trascorso non coperto dalla sospensione.

6. Orbene, la C.T.P. di Lucca, nella sentenza n. 159/04/13, depositata il 13 novembre 2013, non impugnata e passata in giudicato in data 12.5.2014, in atti, ha statuito che: *"al fine di consentire l'espletamento della procedura, è necessario disporre la remissione in termini, nel senso che il procedimento amministrativo di adesione dovrà essere attivato dall'Agenzia delle entrate entro gli ordinari termini di novanta giorni previsti ex lege che, stante l'annullamento dell'atto impugnato (il rigetto dell'istanza di accertamento con adesione), dovranno decorrere in questo caso dalla data di passaggio in giudicato della presente decisione"*. Dal 12.5.2014 decorrevano pertanto i novanta giorni di sospensione, che andavano a scadere in data 10.06.2014.

6.1. Il termine per impugnare l'originario avviso di accertamento, notificato in data 9.11.2011, scadeva pertanto in data 25.7.2014 (dovendosi aggiungere ai giorni decorsi dal 9.11.2011 alla data di presentazione dell'istanza (5.12.2011) i 45 giorni mancanti, a decorrere dal 10.6.2014).

6.2. Ne consegue che l'originario avviso di accertamento era già definitivo allorquando l'Agenzia delle Entrate ha emesso la *"comunicazione del provvedimento di autotutela parziale relativa a: avviso di accertamento n. T8K01C402285/2011"*, come correttamente ritenuto dai giudici di appello, provvedimento, quest'ultimo, impugnabile solo per vizi propri, non potendo lo stesso considerarsi quale nuovo atto di accertamento sostitutivo del primo.

7. Sul punto, la pronuncia impugnata è conforme al consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 161/2024) in merito

ai limiti entro i quali gli atti con i quali l'Amministrazione neghi – anche implicitamente – l'autotutela invocata possono essere impugnati. L'evoluzione giurisprudenziale in materia è stata ben riassunta nella sentenza (cui si rimanda anche per le annotazioni che seguono) del 14/09/2021, n. 24652, di questa Corte, ove si premette che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16778 del 2005, facendo leva sul «carattere generale» della giurisdizione tributaria, assunto dopo la novella del 2001 n. 448, hanno affermato che, nonostante la mancata inclusione del provvedimento — tacito o espresso — di diniego di autotutela nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, esso è suscettibile di impugnativa giurisdizionale dinanzi al giudice tributario. La successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 7388 del 2007 ha precisato che l'attribuzione al giudice tributario, da parte dell'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie, comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto comunque incidenti sul rapporto obbligatorio tributario, devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato. Pertanto, sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e comporti l'affievolimento della posizione soggettiva del contribuente ad interesse legittimo, ciò non comporta la sottrazione delle controversie sui relativi atti al giudice naturale, ossia al giudice tributario. Quanto ai limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di autotutela, le Sezioni Unite — facendo riferimento ai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 6758 e 7287 del 2004), in quanto, in base alla disciplina contenuta nell'art. 2- quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e nel regolamento di esecuzione, approvato con d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, poteri di annullamento o

di revoca dell'Amministrazione finanziaria possono essere esercitati soltanto nel perseguimento di interessi pubblici — hanno circoscritto l'oggetto del giudizio alla valutazione della legittimità del rifiuto dell'annullamento d'ufficio, escludendo che esso possa estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria, verificandosi altrimenti una indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e, quindi, l'invasione in una sfera estranea a quella della giurisdizione tributaria. Pertanto, secondo i principi enunciati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, l'esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti, anche se comunque finisce con l'incidere sul rapporto tributario e, quindi, sulla posizione giuridica del contribuente. Nella stessa direzione le Sezioni Unite si sono mosse anche con la sentenza n. 9669 del 2009, ribadendo l'impugnabilità del diniego di autotutela e la devoluzione alla giurisdizione del giudice tributario. Si registra invece un mutamento significativo con la sentenza n. 2870 del 2009, con la quale le Sezioni Unite, pur in linea con le precedenti pronunce in merito alla sussistenza della giurisdizione delle Commissioni tributarie, hanno affermato che «avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo». La giurisprudenza successiva, con numerose pronunce (Cass., sez. 6-5, 2/02/2014, n. 25524; Cass., sez. 6-5, 11/12/2014, n. 26087; Cass., sez. 5, 20/02/2015, n. 3442; Cass., sez. 5, 28/03/2018, n.7616; Cass., sez. 5, 24/08/2018, n. 21146; Cass. sez. 5, 22/02/2019, n. 5332; Cass., sez. 2019, n. 8558; Cass.,

sez. 5, 25/09/2020, n.20200), pur ammettendo il sindacato sul diniego di autotutela, ha sostenuto che esso può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto di annullamento opposto dall'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, per cui il vaglio del giudice non può riguardare la fondatezza della pretesa tributaria, ormai definitivamente preclusa, determinandosi altrimenti una indebita sostituzione dell'autorità giudiziaria alle scelte discrezionali dell'amministrazione, peraltro con riferimento ad un atto ormai divenuto inoppugnabile. Pertanto, si è ritenuto che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela possa essere sì proposta impugnazione, ma soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa impositiva. Peraltro, questa Corte, con l'ordinanza n. 4937 del 20 febbraio 2019, al fine di chiarire il contenuto della locuzione «interesse generale alla rimozione dell'atto», ha rilevato che per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre che sia dedotto un interesse generale (cioè travalicante quello individuale della parte in causa), concreto e specifico, in esatta corrispondenza all'interesse di cui l'amministrazione deve dar conto nella motivazione dell'atto di annullamento (adottato anche in assenza di sollecitazione del privato). Anche la Corte costituzionale, intervenuta sul tema con la sentenza n. 181 del 19 luglio 2017, ha ribadito che l'annullamento d'ufficio non ha la funzione di tutela del contribuente, ma è espressione di amministrazione attiva e, pertanto, necessita di preliminari valutazioni comparative e discrezionali. Ed ha espressamente affermato che, pure «in un contesto così caratterizzato, tuttavia, nel quale l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto acquista specifica valenza e tende in una certa misura a convergere con quello del contribuente, non va trascurato il fatto che altri interessi possono e devono concorrere nella

valutazione amministrativa, e fra essi certamente quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Tale interesse richiede di essere bilanciato con gli interessi descritti — e con altri eventualmente emergenti nella vicenda concreta sulla quale l'amministrazione tributaria è chiamata a provvedere — secondo il meccanismo proprio della valutazione comparativa. Sicché si conferma in ogni caso, anche in ambito tributario, la natura pienamente discrezionale dell'annullamento d'ufficio». Il giudice delle leggi ha infatti rilevato che altrimenti «affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile *sine die* dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della definitività del provvedimento amministrativo e della correlata stabilità della regolazione del rapporto che ne costituisce oggetto». Ed ha poi sottolineato come residui un'ipotesi in cui è esperibile l'autotutela tributaria, ed è il caso in cui sia riscontrabile un interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, il quale, a sua volta, costituisce una sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato ed il principio di effettività della capacità contributiva ex art. 53 Cost. In tale contesto si inserisce anche la sentenza n. 24032 del 26 settembre 2019, con cui questa Corte ha affermato che il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego dell'annullamento dell'atto tributario divenuto definitivo è consentito, purché si accerti la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute. Deve invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione dell'atto di diniego proposta dal contribuente il quale contesti vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto far valere, per tutelare un interesse proprio, in sede di

impugnazione prima che divenisse definitivo (in senso conforme, Cass., sez. 5, 23/01/2019, n.1803; Cass., sez. 5, 20/02/2019, n. 4937; Cass., sez. 5, 30/12/2020, n. 29874, Cass. sez. 5, n. 7318/2022, Cass., sez. 5, n. 25659/2023), come nel caso in esame.

8. Infine, il terzo motivo è inammissibile, in quanto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd. "doppia conforme"), il ricorso per cassazione poteva essere spiegato esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 360, comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter del medesimo codice, vigente «*ratione temporis*» e applicabile anche alle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie Regionali, ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014); né l'impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione di cui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/2016).

9. In conclusione, il ricorso va respinto.

10. Nulla per le spese.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei

presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026.

Il Presidente
(Lucio Napolitano)